

BOZZE DI STAMPA

1 febbraio 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari (881)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

1.2

PARRINI, COLLINA, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

1.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un decimo» e sostituire le parole: «ripartite in due collegi uninominali» con le seguenti: «costituite in un collegio uninominale»;

2) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

1.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto» e sostituire le parole: «ripartite in due collegi uninominali» con le seguenti: «costituite in un collegio uninominale»;

2) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

1.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto».

1.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, CONZATTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore» con le seguenti: «nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a quello previsto dall'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a tre per la Provincia autonoma di Trento e tre per la Provincia autonoma di Bolzano, definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422»;

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il comma 4 è soppresso»;

all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-bis) i collegi uninominali delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422».

Art. 2

2.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

2.2

PARRINI, COLLINA, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

2.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un decimo»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;

3) alla lettera c), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

2.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), numero 1) sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;

3) alla lettera c), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

2.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: "all'unità più prossima" aggiungere le seguenti: ", assicurandone uno per ogni circoscrizione".

2.101

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 4, dopo le parole: "legge 30 dicembre 1991, n. 422" sono inserite le seguenti: ", ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione".»

2.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Garanzia di una congrua rappresentanza alle minoranze
per il mantenimento di un'equa rappresentatività parlamentare)*

1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 2 deve comunque essere garantita una congrua rappresentanza ai partiti, ai movimenti e alle forze politiche minoritari, evitando in ogni caso un ridimensionamento del livello della rappresentatività dell'organo parlamentare».

2.0.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Divieto di pluricandidature)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 2 le parole: "cinque collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "in più di un collegio plurinominale"».

Art. 3

3.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

3.2

PARRINI, COLLINA, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

3.100

IL RELATORE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), numero 1), sopprimere le parole da «, sulla base dei risultati» fino alla fine del periodo;*

2) *alla lettera b), numero 1), sopprimere il secondo periodo.*

3.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a cinquantamila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a centomila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a cinquantamila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a centomila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di evitare il potenziamento dell'impatto dell'aspetto maggioritario del sistema di elezione, nell'ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari da eleggere e della conseguente riduzione del numero di seggi da distribuire, si deve operare prevedendo un riequilibrio di carattere proporzionale nella attribuzione dei seggi medesimi.».

3.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella regione Friuli-Venezia Giulia deve comunque essere garantito un collegio uninominale al fine di favorire l'accesso alla rappresen-

za dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

3.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare e tutelare le specificità autonomistiche e le minoranze linguistiche riconosciute della Regione Trentino-Alto Adige, la delimitazione e il numero dei collegi uninominali, sia per la Camera che per il Senato, deve comunque garantire l'equilibrio qualitativo e quantitativo vigente all'atto di approvazione della presente legge».
